



N. 562-A

Relazione orale
Relatore PAGANELLA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 7 febbraio 2024

Comunicato alla Presidenza l'8 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

**d'iniziativa dei senatori MARTI, PAGANELLA, ROMEO, BERGESIO,
BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ,
CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI,
PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e
TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2023

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 4 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Marti ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	9

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

2 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un termine di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 3.

sul nuovo testo

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

6 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MATERA)

sul disegno di legge

11 ottobre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;

rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;

valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;

ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

sul nuovo testo

7 febbraio 2024

La Commissione,

esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati;

ricordato il parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, con l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione;

considerato che:

l'articolo 1 del nuovo testo prevede al comma 2 che, nella promozione e nella valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti « adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità »;

il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione;

il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini;

il nuovo testo non riporta più le misure agevolative di credito d'imposta e di decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, che erano previste nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;

l'articolo 8 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario;

valutato che il nuovo testo del disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LOTITO)

sul disegno di legge

30 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 2:

dopo il comma 4 sia inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. »;

dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente:

« 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8. »;

all'articolo 3, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito. »;

all'articolo 4, al comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. »;

all'articolo 5, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente:

« 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 6, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente:

« 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 7, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente:

« 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8. »;

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. ».

sugli emendamenti approvati

6 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non

ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « in materia di cammini, » delle seguenti: « che operano esclusivamente a titolo gratuito, ».

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MARTI ED ALTRI

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

2. La promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici che li connotano, nonché degli aspetti attinenti alla tradizione e all'i-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e **valorizza** i cammini, **anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale**, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, **articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.**

2. La promozione e la **valorizzazione** dei cammini è finalizzata ad assicurare: **la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità**; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; **la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali**; l'incentivazione delle attività connesse **alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

dentità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Mappa dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche, è definita, con il decreto di cui al comma 5 è definita la « Mappa dei cammini d'Italia », di seguito denominata « Mappa », da realizzare anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale.

2. Sono inseriti nella Mappa:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, **paesaggistico** e naturalistico **presenti nei territori attraversati;** lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, **ambientali, paesaggistici** ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo **sviluppo**, la tutela e la promozione, **anche a fini turistici**, dei cammini, **è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati** dei cammini d'Italia, di seguito denominata « **banca dati** », **che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.**

2. Sono inseriti nella **banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:**

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, **e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

b) i cammini interregionali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli *standard* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, che interessano il territorio di almeno due regioni, individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale, **aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli standard di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, i quali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, siano stati individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo.**

3. Ai cammini di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, contestualmente all'inserimento nella Mappa è attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, **di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;**

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. **Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».**

4. **Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:**

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

5. La Mappa è definita, su proposta della cabina di regia di cui all'articolo 3, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, e, con riferimento ai cammini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

b) gli standard di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Identico.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

6. La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 5.

7. Nelle more del periodico aggiornamento della Mappa di cui al comma 6, la cabina di regia di cui all'articolo 3 può proporre, sentiti il tavolo permanente di cui all'articolo 4, le regioni e i rappresentanti degli enti territoriali interessati, la temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » degli itinerari che non rispettino, in modo omogeneo lungo il proprio tracciato, gli *standard* di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), determinandone la temporanea esclusione dalla Mappa, sancita con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5.

8. Con apposito decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5, sono definite le modalità, i termini e la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle richieste di inserimento nella Mappa.

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per i cammini)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso il Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per i cammini, di seguito denominata « cabina di regia ». La cabina di regia è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità **della** presente legge, **favorendo** il coordinamento delle politiche e degli interventi **che le** amministrazioni interessate **devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,** è istituita, presso il Ministero **del turismo,** la ca-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai lavori della cabina di regia partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno, nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori, consultivi e di verifica.

2. La cabina di regia:

a) formula proposte, anche di carattere normativo, ed esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini di cui alla presente legge;

b) individua, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione, presenza e frequenza sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze di strutture di accoglienza e ricettive, di servizi turistici, di infrastrutture essenziali per la tipologia di cammino, che gli itinerari culturali con i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rispettare, in modo omogeneo lungo

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

bina di regia nazionale per **lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia**, di seguito denominata « cabina di regia ».

(*Si veda, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo*)

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

soppressa

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

l'intero tracciato, al fine di essere inseriti nella Mappa ai sensi dell'articolo 2. Gli *standard* definiti dalla cabina di regia sono approvati con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno biennale;

c) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula linee guida per l'attuazione degli interventi concernenti i cammini, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali, tenendo conto delle migliori pratiche. Le linee guida definite dalla cabina di regia sono approvate con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

d) svolge l'attività di verifica in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e degli *standard* di cui alla lettera b) del presente comma, al fine della definizione e dell'aggiornamento della Mappa;

e) formula le proposte ai fini dell'inserimento di cammini nella Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché ai fini del periodico aggiornamento della Mappa stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

soppressa

soppressa

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

f) formula le proposte ai fini della temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » e della conseguente temporanea esclusione dalla Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, nelle more del periodico aggiornamento della Mappa;

g) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula gli indirizzi generali in materia di cammini, sanciti con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini di cui alla presente legge, secondo standard tecnici uniformi di progettazione;

h) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, recante proposte concernenti, tra l'altro:

1) interventi finalizzati a sostenere la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici connessi ai cammini, con il coinvolgimento di istituzioni culturali, musei e associazioni presenti nei territori interessati;

2) interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

soppressa

soppressa

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

3) iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché di promozione e sostegno di celebrazioni e rievocazioni storiche connesse ai cammini;

4) iniziative, anche con il coinvolgimento di università, istituti culturali, associazioni e istituti scolastici presenti sul territorio, volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini;

5) interventi finalizzati a garantire i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ai punti di partenza e di arrivo dei cammini, i collegamenti tra i cammini, nonché tra i cammini e le località di interesse storico, culturale o religioso ad essi limitrofi, favorendo l'intermodalità con le infrastrutture di trasporto, in particolare ferroviarie e aeroportuali, prevedendo la realizzazione di stazioni di interscambio, valorizzando le ferrovie storiche turistiche di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

2017, n. 128, e privilegiando l'utilizzo di mezzi elettrici;

6) interventi finalizzati a favorire l'interconnessione infrastrutturale dei cammini con le reti sentieristiche e gli itinerari regionali e locali, valorizzando i territori e gli itinerari locali limitrofi ai cammini;

7) interventi a sostegno, anche con appositi finanziamenti, di itinerari con capacità inclusive, con caratteristiche che ne favoriscono la fruizione anche da parte delle famiglie e di persone con disabilità o con mobilità ridotta;

8) interventi volti ad assicurare la sostenibilità ecologica dei cammini, tra cui la riduzione dei tratti su asfalto e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico;

9) interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta di dati;

10) l'individuazione degli ambiti prioritari ai quali indirizzare i finanziamenti destinati agli interventi e alle iniziative più idonei a migliorare i cammini e a realizzare gli scopi della presente legge;

11) la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini;

12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;

13) l'individuazione e l'elaborazione di proposte di modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, necessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;

14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e l'adeguamento dei cammini;

i) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, eventualmente formulando indirizzi specifici;

l) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, propone un piano nazionale integrato per la manutenzione ordinaria dei cammini, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

m) presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 1, secondo e terzo periodo, del presente articolo)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

soppressa

soppressa

soppressa

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Di-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

3. L'attuazione amministrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2, lettera *h*), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Le pubbliche amministrazioni, per i settori di propria competenza, forniscono alla cabina di regia i dati e ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.

5. Il Ministero della cultura, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

partimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

Soppresso

Soppresso

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

vigente. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo permanente per i cammini)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, di seguito denominato « tavolo permanente ».

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo)

2. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione, cui parteci-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

regia, **anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.**

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. **Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».**

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita **con il decreto di cui al comma 1.**

3. **Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappre-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

pano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo permanente possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.

3. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, è definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

sentanti **delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università**, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi **nei settori culturale e turistico**, nonché esperti **della materia**. Il tavolo permanente **può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali** possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche **ovvero** altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e **nelle** tematiche poste all'ordine del giorno. **La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.**

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 2 del presente articolo)

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

4. Il tavolo permanente, oltre che nella sua composizione plenaria, può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

Soppresso

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero **del turismo** con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro **del turismo**, entro il 31 gennaio di **ogni** anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

Art. 5.

(*Studi e ricerche. Relazione alle Camere*)

1. Il Ministero della cultura promuove la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Le attività di cui al primo periodo possono essere finalizzate altresì allo sviluppo e all'implementazione di modelli adeguati di fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione sui cammini, che dà conto delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m*), e all'articolo 4, comma 6.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Studi e ricerche. Relazione alle Camere*)

1. **Il Ministero del turismo** e il Ministero della cultura **possono promuovere** la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e **altre** istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro **del turismo** trasmette alle Camere una relazione sui cammini **d'Italia** che dà conto delle **attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.**

3. **All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri)

Art. 6.

(Promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, si applica anche all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge, ai fini dell'abbellimento dei cammini e dei territori interessati. Gli importi e le percentuali di cui al medesimo articolo 1, comma 1, sono calcolati avendo riguardo al singolo progetto complessivamente considerato. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al primo periodo è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero della cultura, che la presiede, da un rappresentante della cabina di regia di cui all'articolo 3, dal soprintendente competente e da quattro artisti di chiara fama nominati dal Ministro della cultura.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la cabina di regia di cui all'articolo 3, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Soppresso

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini **inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo** lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero **del turismo, sentita** la cabina di regia, realizza **e coordina** campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decor-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, sentito il Ministero della salute e la cabina di regia, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.

Art. 8.

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

rere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

Mappa e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti **dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale **di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nel-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero del turismo**.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico.

€ 2,00